****

**COMUNE DI MILZANO**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI**

**GIARDINI DÌ PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con delibera C. C. n.23 del 22.10.2020

**INDICE**

Articolo 1: Disposizioni generali

Articolo 2: Parchi e giardini di proprietà comunale – Ubicazione

Articolo 3: Norme generali di comportamento

Articolo 4: Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale

Articolo 5: Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale

Articolo 6: Sanzioni

Articolo 7. Entrata in vigore

**Articolo 1. Disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

**Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale – Ubicazione**

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano.

**Articolo 3. Norme generali di comportamento**

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale.

E’ vietato l’accesso nell’area giochi:

* ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
* alle biciclette o altri velocipedi;
* ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

All’interno del parco e nell’area giochi:

* è vietato fumare;
* è vietato giocare a calcio;
* è vietato creare punti di bivacco;
* è vietato gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
* è vietato utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
* è vietato campeggiare e/o pernottare;
* è vietato arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
* è vietato salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possano arrecare o arrechino danno alle attrezzature, alla segnaletica e all’arredo urbano;
* è vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica;
* è vietato soddisfare bisogni fisiologici;
* è vietato l’utilizzo dei giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età, ad eccezione dei giochi inclusivi per bambini diversamente abili fruibili da 2 a 16 anni; per ogni attrazione viene comunque indicata l’età d’uso consigliata su apposita cartellonistica presente all’interno del parco giochi.

**Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale**

L’accesso al parco giochi comunale è consentito dal seguente orario:

* dal 1 Aprile al 31 Ottobre dalle 08.00 alle 23.00;
* dal 1 Novembre al 31 Marzo dalle 08.00 alle 17.30.

L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L’uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Milzano, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell’utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Milzano, possono richiedere al Comune l’utilizzo dell’area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell’utilizzo dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati.

L’utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Milzano concederà l’utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell’atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e, se ritenuto opportuno, previo deposito di apposita cauzione. L’autorizzazione viene rilasciata secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L’autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l’ambiente naturale del Parco o dei giardini.

L’utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali cerimonie, comunioni e simili, è gratuito.

In ogni caso l’utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l’accesso.

**Articolo 5. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale**

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all’Amministrazione Comunale.

**Articolo 6. Sanzioni**

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni e all’applicazione delle sanzioni di legge.

**Articolo 7. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera consiliare di approvazione.